Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Deposito dell'appello penale via PEC: inammissibilità e PDP

La Cassazione penale, con la sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026, sancisce l'inammissibilità dell'appello trasmesso tramite posta certificata ed esclude sanatorie per **raggiungimento dello scopo**

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 17 Settembre 2026 Lettura 11 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 16 Ottobre 2026: A far data dal **1° gennaio 2025** il **deposito dell'appello penale via PEC** effettuato dal difensore determina l'**inammissibilità insanabile** dell'impugnazione; le sole disfunzioni del portale non certificate ex art. 175-bis c.p.p. possono rilevare ai fini della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. previa rigorosa prova del **caso fortuito o della forza maggiore**.

Abstract (Italiano)

La sentenza della Cassazione penale n. 33829 del 17 settembre 2026 ribadisce con estremo rigore nomofilattico l'inammissibilità del **deposito dell'appello penale via PEC**, confermando che a decorrere dal **1° gennaio 2025** l'unica modalità consentita al difensore è il caricamento sul **Portale Deposito Atti Penali (PDP)**. La Suprema Corte chiarisce che la trasmissione a mezzo **posta elettronica certificata** costituisce causa di **inammissibilità insanabile** ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., precludendo l'operatività della sanatoria per **raggiungimento dello scopo**. L'art. 175-bis c.p.p. disciplina tassativamente le sole ipotesi di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato dal dirigente dell'ufficio locale, che abilitano ope legis al deposito con modalità non telematiche. Di contro, le disfunzioni tecniche momentanee o non certificate non autorizzano l'impiego della PEC, ma possono assumere rilievo esclusivamente ai fini della **restituzione nel termine** ex art. 175 c.p.p., a condizione che la difesa promuova rituale istanza **entro dieci giorni** e fornisca la prova rigorosa del **caso fortuito o della forza maggiore** attraverso idonea documentazione informatica.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Abstract (English)

In judgment no. 33829 of 17 September 2026, the Italian Court of Cassation confirms the absolute inadmissibility of criminal appeals submitted by defense counsel via certified electronic mail (PEC), establishing that filing through the dedicated Criminal Documents Filing Portal (PDP) is mandatory as of 1 January 2025. The Court firmly rules out any procedural curing based on the achievement of the act's statutory purpose, holding that delivery of the appeal to the clerk's office via PEC does not cure the defect under Articles 582 and 591(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Article 175-bis exhaustively governs only officially certified system outages, which automatically permit traditional non-digital filings. Uncertified technical glitches or transient portal errors do not legalize PEC submissions; they may solely justify relief from forfeiture through reinstatement of statutory deadlines under Article 175, provided the defense files a timely application within ten days and submits rigorous documentary and forensic evidence demonstrating force majeure or an unavoidable external event.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Esclusività del Portale PDP:** A decorrere dal 1° gennaio 2025, il difensore ha l'obbligo assoluto di depositare l'atto di impugnazione penale mediante il Portale Deposito Atti Penali, a pena di inammissibilità radicale e non sanabile.
- **Rigetto del raggiungimento dello scopo:** La trasmissione dell'appello a mezzo PEC presso la cancelleria competente non sana il vizio di rito: l'art. 156, comma 3, c.p.c. e le sanatorie degli artt. 183-184 c.p.p. non si applicano alla disciplina tassativa delle impugnazioni penali.
- **Perimetro tassativo dell'art. 175-bis c.p.p.:** L'abilitazione immediata al deposito con modalità non telematiche opera esclusivamente in presenza di un **malfunzionamento centrale** certificato dal DGSIA o periferico attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario.
- **Rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.:** Per blocchi tecnici o disfunzioni non certificate, l'unica tutela esperibile è l'istanza di **restituzione nel termine entro dieci giorni**, corredata da specifica prova informatica (codice errore, schermate del portale, log di sessione).

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In tema di processo penale telematico, l'**atto di appello** presentato dal difensore con modalità diverse dal **deposito telematico** tramite il **Portale Deposito Atti Penali (PDP)** è radicalmente*

> *inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., risultando inapplicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ancorché l'atto sia pervenuto via PEC nella sfera di conoscenza del giudice entro i **termini di decadenza**. Le eventuali anomalie tecniche o disfunzioni del portale non rientranti nelle fattispecie tipizzate di malfunzionamento certificato dal DGSIA o attestato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. non autorizzano il deposito dell'impugnazione a mezzo **posta elettronica certificata**, ma possono assumere rilevanza esclusivamente nell'ambito del sub-procedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., da instaurarsi entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo mediante rigorosa e tempestiva prova documentale e informatica integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.*

01. Quadro introduttivo e fatto processuale

La transizione verso la digitalizzazione integrale dell'amministrazione della giustizia penale segna un punto di non ritorno nella disciplina delle impugnazioni di merito. Con la pronuncia della **Cassazione penale, sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026** (udienza dell'11 settembre 2026)[1], il giudice di legittimità ha tracciato una linea interpretativa invalicabile: il **deposito dell'appello penale via PEC** effettuato dal difensore non è più tollerato dall'ordinamento processuale e comporta l'inammissibilità radicale del gravame. Il caso concreto trae origine dal procedimento a carico di due imputati condannati dal Tribunale di Biella per reati fallimentari connessi al dissesto di una società in accomandita semplice. I rispettivi difensori di fiducia avevano proposto appello avverso la decisione di primo grado avvalendosi della posta elettronica certificata, rispettivamente in data 28 maggio 2025 e 21 giugno 2025, ossia in un momento temporale nel quale era già pienamente operativo l'obbligo di deposito telematico esclusivo mediante il Portale Deposito Atti Penali (PDP).

La Corte di Appello di Torino, investita della cognizione delle impugnazioni, ne dichiarava l'inammissibilità *de plano* ai sensi dell'art. 591 del codice di procedura penale, previa revoca del provvedimento con cui era stata originariamente fissata l'udienza di comparizione. A fondamento della statuizione reiettiva, il collegio distrettuale rilevava che a far data dal 1° gennaio 2025 l'unica modalità consentita ai difensori tecnici per l'introduzione del gravame fosse il caricamento sul portale telematico ministeriale, risultando del tutto privo di efficacia legale l'inoltro tramite casella PEC. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione entrambi i difensori degli imputati, deducendo plurime violazioni di legge e vizi motivazionali riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

Le linee difensive si articolavano attorno alla presunta sussistenza di impedimenti materiali e tecnici nell'utilizzo della piattaforma ministeriale. Da un lato, la difesa della prima imputata lamentava che il portale avesse restituito un generico **codice di errore** durante i tentativi di accesso compiuti nell'ultimo giorno utile di scadenza dei termini, riconducibile a un ipotizzato degrado della connettività per avverse condizioni meteorologiche, contestando al contempo la mancata verifica circa l'esistenza di disfunzioni locali ex art. 175-bis c.p.p. Dall'altro lato, il patrono del secondo imputato eccepiva un asserito **blocco silente** del portale privo di riscontri codificati, lamentando altresì la disparità di trattamento rispetto all'imputato che impugni personalmente ex art. 582, comma 1-bis, c.p.p. e invocando il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La Suprema Corte ha disatteso integralmente le censure, operando una netta chiarificazione in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di puro rito. I giudici hanno anzitutto dichiarato inammissibili le doglianze formulate sub specie di vizio di motivazione: ove si controverta della ritualità formale di un atto processuale, la Cassazione è giudice del fatto processuale e dei presupposti decisori, cosicché l'eventuale insufficienza o contraddittorietà argomentativa del provvedimento impugnato non assume rilevanza se la soluzione di diritto adottata dal giudice di merito risulta corretta. Parimenti inconferente è stata ritenuta la doglianza relativa alla revoca dell'udienza di trattazione, atteso che l'ordinanza di inammissibilità ex art. 591 c.p.p. è strutturata per essere assunta senza formalità di camera di consiglio e senza necessità di previo contraddittorio cartolare o orale.

02. La disciplina sul deposito dell'appello penale via PEC e l'obbligo del PDP

2.1 — La transizione digitale e l'esclusività del canale telematico

L'inquadramento dogmatico dell'obbligo di deposito tramite portale affonda le proprie radici nella profonda riscrittura del codice di rito operata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Con l'introduzione dell'art. 111-bis c.p.p., il legislatore ha sancito la regola generale secondo cui, in ogni stato e grado del procedimento penale, la formazione, trasmissione e ricezione di atti, memorie e istanze deve avvenire con **modalità esclusivamente telematiche**. Tale precetto trova una specifica declinazione nel novellato art. 582, comma 1, c.p.p., il quale impone che l'atto di impugnazione sia presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento con le modalità previste

dal medesimo art. 111-bis c.p.p., a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

La scansione temporale dell'entrata in vigore del nuovo regime è stata disciplinata a livello regolamentare dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206. Come evidenziato nell'approfondimento su l'obbligatorietà del deposito telematico e la scansione temporale della disciplina transitoria, la normativa di rango secondario ha fissato al 1° gennaio 2025 l'avvio della vigenza generale dell'esclusività del portale per i tribunali ordinari, posticipando al **31 marzo 2025** il regime transitorio per i soli procedimenti celebrati nelle forme dei riti speciali (giudizio abbreviato, direttissimo e immediato). Ne consegue che, a partire dal **1° aprile 2025** per i riti speciali e dal 1° gennaio 2025 in via generale, il **deposito dell'appello penale via PEC** è precluso a qualsiasi difensore.

Sul punto si è consolidato l'orientamento della **Cassazione penale, sentenza n. 9827 del 13 marzo 2026** (udienza del 12 febbraio 2026)[2], che ha rimarcato come la sanzione dell'inammissibilità trovi la propria fonte diretta nella norma primaria: l'art. 591 c.p.p. opera un rinvio rigido e insuperabile all'art. 582 c.p.p. La Corte ha ribadito che il principio del ***favor impugnationis*** non può essere dilatato sino ad attribuire al giudice una potestà modificativa della volontà legislativa, non potendosi legittimare l'impiego di canali di trasmissione difformi da quelli espressamente voluti dal parlamento.

2.2 — Le deroghe tipizzate e il malfunzionamento certificato ex art. 175-bis c.p.p.

Nel disegno del legislatore delegato, l'unica eccezione all'impiego esclusivo dell'applicativo informatico è rigidamente circoscritta alle ipotesi tipizzate dall'art. 175-bis c.p.p. La disposizione contempla due distinte fattispecie di disservizio sistemico: il **malfunzionamento centrale** (comma 1), che interessa i sistemi informatici dei domini della Giustizia ed è formalmente certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), attestato sul portale dei servizi telematici e reso pubblico dal dirigente dell'ufficio giudiziario; e il **malfunzionamento locale** (comma 4), circoscritto al singolo ufficio ricevente, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio medesimo.

La disciplina dell'art. 175-bis, comma 3, c.p.p. stabilisce che, per l'esatta durata del malfunzionamento certificato o attestato, le parti sono autorizzate a redigere gli atti in forma di documento analogico e a depositarli con modalità non telematiche. La norma non autorizza in alcun modo l'impiego della posta certificata in via ufficiosa o alternativa: essa si limita a ripristinare il canale tradizionale del deposito cartaceo presso la cancelleria. In assenza di un formale provvedimento ricognitivo emesso dal DGSIA

o dal dirigente del tribunale, il difensore non può invocare l'art. 175-bis c.p.p. per giustificare il ricorso a modalità non autorizzate. Nella fattispecie scrutinata dalla sentenza n. 33829/2026, nessun decreto o attestazione di disservizio era intervenuto presso il Tribunale di Biella, confermando l'assoluta inconfigurabilità dei presupposti per la deroga tipizzata.

03. Disfunzioni non tipizzate, rimessione in termini e inammissibilità

3.1 — La riespansione dell'art. 175 c.p.p. e il rigoroso onere probatorio

Uno dei profili di maggiore rilievo sistematico affrontati dalla sentenza n. 33829/2026 risiede nella definizione dei confini tra le deroghe automatiche e i rimedi generali dell'ordinamento. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 175-bis c.p.p. non esaurisce l'universo delle anomalie tecnologiche idonee a incidere sull'esercizio delle facoltà difensive. Di fronte a disfunzioni concrete che non abbiano formato oggetto di certificazione ministeriale centrale o di attestazione dirigenziale periferica, non è consentito all'interprete forgiare nuove modalità di deposito. Trova invece naturale riespansione l'istituto generale della restituzione nel termine contemplato dall'art. 175 c.p.p., disposizione che si pone come norma di chiusura del sistema.

Tale approdo nomofilattico, già delineato nei suoi tratti essenziali dall'analisi su i presupposti della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per blocchi del PDP, subordina la tutela della parte all'attivazione di uno specifico sub-procedimento. A differenza della deroga ex art. 175-bis c.p.p., che opera *ipso iure* autorizzando il deposito cartaceo, la rimessione in termini presuppone la presentazione di una formale istanza entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del fatto impeditivo, accompagnata dalla dimostrazione rigorosa che l'inosservanza del termine di decadenza sia dipesa da **caso fortuito o forza maggiore**.

L'onere probatorio posto a carico della difesa presenta connotati di spiccata severità tecnica. Non sono ammesse allegazioni generiche o congetturali su cali di rete dovuti a perturbazioni meteorologiche, né meri richiami a presunti blocchi silenti del sistema privi di tracciamento. Il difensore è tenuto a documentare puntualmente i tentativi di accesso e caricamento eseguiti, producendo schermate attestanti il messaggio di errore o l'indisponibilità del servizio, i riferimenti del codice alfanumerico restituito dalla piattaforma, la marca temporale dei tentativi, i registri di log della connessione o del

browser e, soprattutto, l'avvenuta apertura di un ticket di assistenza tecnica presso i canali ministeriali di supporto. Nella vicenda in esame, i ricorrenti avevano del tutto omesso di attivare la procedura ex art. 175 c.p.p. e si erano limitati a deduzioni astratte, rendendo l'asserito malfunzionamento privo di qualsiasi riscontro probatorio.

> **« La tassatività delle forme telematiche presidia la certezza del rito penale: il pervenimento dell'atto via PEC a un ufficio giudiziario non sana l'omesso caricamento sul portale né autorizza interpretazioni fondate sul raggiungimento dello scopo. »**

3.2 — L'inapplicabilità del raggiungimento dello scopo alle impugnazioni

La Cassazione penale, ribadendo i principi della sentenza n. 33829/2026[1], ha recisamente respinto la tesi difensiva volta a valorizzare il principio civilistico della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Nel **rito penale**, l'istituto della sanatoria trova un perimetro circoscritto alle sole nullità delle citazioni, degli avvisi e delle relative notificazioni ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p., discipline concettualmente incompatibili con la sanzione tipica dell'inammissibilità.

La previsione da parte del legislatore della massima **sanzione processuale** per il mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito esclude alla radice la praticabilità di ermeneutiche correttive o disapplicative. Come già autorevolmente statuito dalla **Cassazione penale, sentenza n. 6565 del 18 febbraio 2026** (udienza dell'11 dicembre 2025)[3], consentire che il **deposito dell'appello penale via PEC** sia considerato valido sul presupposto che l'atto sia pervenuto per tempo nella disponibilità della cancelleria equivarrebbe a scardinare il **principio di legalità processuale**. Lo scrutinio caso per caso dell'effettiva presa in carico cartolare da parte delle cancellerie finirebbe per trasformare la ritualità delle impugnazioni in una variabile imprevedibile, disattendendo le finalità di semplificazione, trasparenza e celere definizione proprie del processo penale digitalizzato.

3.3 — Il vaglio di compatibilità con gli artt. 3, 24, 111 Cost. e l'art. 6 CEDU

La decisione supera agevolmente anche i dubbi di compatibilità con i parametri costituzionali e sovranazionali sollevati dalle difese. Con riguardo all'art. 3 Cost., la Corte ha escluso qualsiasi

ingiustificata disparità di trattamento tra il difensore vincolato al portale telematico e l'imputato che si avvalga della facoltà di presentare personalmente l'atto di impugnazione in forma cartacea ex art. 582, comma 1-bis, c.p.p. Si tratta di regimi non confliggenti ma complementari, diretti a garantire all'assistito una tutela rafforzata, come confermato dalla pronuncia n. 77 del 2026 della Corte Costituzionale, la quale ha escluso che la disciplina del processo telematico imponga sacrifici sproporzionati al diritto di difesa.

Sotto il profilo dell'art. 6 della Convenzione EDU, la delimitazione delle modalità di gravame risponde al **test di proporzionalità** elaborato dalla Corte di Strasburgo. Le restrizioni all'accesso ai gradi superiori di giurisdizione perseguono lo scopo legittimo del buon andamento e della **ragionevole durata del processo** (art. 111, comma 2, Cost.); risultano pienamente prevedibili, essendo fondate su fonti primarie e decreti ministeriali pubblicati e conoscibili; e non eccedono nel formalismo, poiché l'esigenza di legalità processuale impedisce che una flessibilità indiscriminata annulli i presupposti di rito stabiliti dalla legge.

FATTISPECIE OPERATIVA	PRESUPPOSTO NORMATIVO	EFFETTI SUL DEPOSITO E SANZIONI
Malfunzionamento Centrale	Certificazione DGSIA e avviso sul Portale Servizi Telematici (art. 175-bis, co. 1, c.p.p.)	**Deposito cartaceo abilitato ope legis** per tutta la durata del disservizio accertato.
Malfunzionamento Locale	Attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario ricevente (art. 175-bis, co. 4, c.p.p.)	**Deposito cartaceo abilitato ope legis** limitatamente all'ufficio interessato.
Disfunzione Tecnica Non Tipizzata	Blocco momentaneo o errore di rete non certificato da DGSIA o dirigente	**Istanza di rimessione ex art. 175 c.p.p.** entro 10 gg con prova documentale (screenshot e log).
Inoltro Spontaneo a Mezzo PEC	Trasmissione difforme fuori dai casi autorizzati ex artt. 111-bis e 582 c.p.p.	**Inammissibilità radicale insanabile** rilevabile de plano; irrilevante la ricezione in cancelleria.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. Conclusioni e indicazioni operative per la difesa

L'arresto giurisprudenziale della Cassazione penale con la sentenza n. 33829 del 2026 traccia un quadro di rigorosa certezza per la prassi forense. La fase pionieristica del processo telematico penale, caratterizzata dalla coesistenza di plurimi canali di trasmissione e da un diffuso ricorso alla posta certificata, deve considerarsi definitivamente tramontata. Il **deposito dell'appello penale via PEC** non rappresenta più un'opzione sussidiaria o di salvataggio a disposizione del difensore: l'atto veicolato a mezzo posta elettronica è radicalmente inefficace e conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Per l'avvocato penalista discendono rilevanti cautele sul piano della diligenza professionale e della gestione dei termini decadenziali. In primo luogo, la prassi di procedere al caricamento degli atti nelle ultime ore di scadenza del termine espone la difesa a rischi esiziali: le eventuali anomalie di connessione locale o i rallentamenti della piattaforma non integrano di per sé gli estremi della forza maggiore, gravando sul professionista l'onere di organizzare tempestivamente l'adempimento. In secondo luogo, qualora si verifichi un blocco reale dell'applicativo informatico, l'invio dell'atto via PEC costituisce un rimedio del tutto illusorio che non impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata.

La condotta processuale corretta impone invece di precostituire immediatamente la prova documentale del disservizio: acquisire schermate orarie recanti l'esatta stringa o **codice di errore** generato dal sistema, estrarre i log di sessione della navigazione e attivare tempestivamente il ticket di segnalazione presso l'help desk ministeriale. A differenza di quanto accade nelle ipotesi di malfunzionamento certificato ex art. 175-bis c.p.p., in cui la deroga opera d'ufficio, la regola di esclusività telematica conosce precisi **limiti applicativi** solo qualora l'impedimento tecnico non certificato venga rigorosamente dimostrato: esclusivamente sulla scorta di tale corredo probatorio sarà possibile promuovere, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo, il sub-procedimento di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., unico presidio di tutela idoneo a salvaguardare il diritto all'impugnazione a fronte delle criticità tecnologiche del processo penale digitalizzato.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Impugnazione penale via PEC: inammissibile fuori elenco DGSIA (Diritto Penale)

Concorso dell'extraneus nella bancarotta: la prova del contributo (Diritto Penale)

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice di procedura penale, art. 111-bis — Deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Codice di procedura penale, art. 175 — Restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza per **caso fortuito o forza maggiore**.

Codice di procedura penale, art. 175-bis — Malfunzionamento dei sistemi informatici dell'amministrazione della giustizia e deposito analogico.

Codice di procedura penale, art. 582 — Presentazione dell'atto di impugnazione mediante deposito telematico ex art. 111-bis c.p.p.

Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c) — Inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle forme di presentazione.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 — Regole tecniche e decorrenza dell'obbligo di deposito telematico sul portale.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206 — Modifiche alla disciplina transitoria e perimetro di applicazione del canale telematico.

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 111 — Principi di eguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e giusto processo a durata ragionevole.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 — Diritto all'equo processo e criteri convenzionali di proporzionalità delle forme processuali.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, sentenza 17 settembre 2026, n. 33829** — Conferma l'**inammissibilità de plano** dell'appello proposto via PEC anziché tramite PDP e

circoscrive la tutela alle sole disfunzioni provate ex art. 175 c.p.p. Esito: rigetta i ricorsi. Punto: par. 3.1.

2. **Cassazione penale, sentenza 13 marzo 2026, n. 9827** — Ribadisce l'obbligatorietà del deposito telematico sul portale e l'inapplicabilità del **favor impugnationis** al canale di trasmissione. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 2.1.

3. **Cassazione penale, sentenza 18 febbraio 2026, n. 6565** — Sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a PEC non abilitata e l'inoperatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 5.1.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.